



COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 7 del Registro

Seduta del: **30.05.2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2022.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	30.05.2022	Parere	FAVOREVOLE	Data	30.05.2022
Il Responsabile del Servizio F.to Trevisan Marcellino Nicola				Il Responsabile di Ragioneria F.to Trevisan Marcellino Nicola			
L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di maggio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.							
Macculi Silvano				SINDACO		P	
Barone Pasquale						A	
Bello Stefania						P	
Santese Massimo						P	
Nicolardi Antonio Carlo						P	
Vergari Francesco						A	
Fedele Fabio						P	
Mariano Raffaella						P	
Vergari Claudia						A	
Manzo Gabriele						P	
Giampiero Micocci						A	
Presenti 7						Assenti 4	

Partecipa il Segretario Comunale Avv. **Maria Vita Marzotta**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Dott.. **Avv. Stefania Bello**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione G.C. n. 32 in data 13/05/2021, con la quale è stata confermata per il 2021 la disciplina e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF prevedendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8 %;

una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per redditi da lavoro dipendente e da pensione sino a 8.000,00 euro;

Considerato che con la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 il legislatore è intervenuto con l'art. 1 commi 2 – 3 – 4, in materia di IRPEF prevedendo la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni. In particolare al comma 7 ha disposto l'obbligo per i Comuni di provvedere - entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2022/2024;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024.;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/24 e in considerazione delle modifiche di legge sopraggiunte, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF anche per i nuovi scaglioni di reddito, stabilendo:

un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per redditi da lavoro dipendente e da pensione sino a 8.000,00 euro;

Quantificato presuntivamente in € 180.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota* e dell'esenzione di cui sopra;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 1 su n. 7 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, la sottostante disciplina delle aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

a) il presente atto disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali;

b) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è prevista nella misura dello 0,8%;

c) l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti con redditi da lavoro dipendente e da pensione sino alla soglia di 8.000,00 euro; i soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Avv. Stefania Bello

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Vita Marzotta

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 06.06.2022 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Botrugno, 06.06.2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi 06.06.2022,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazioni:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **06.06.2022** Al **21.06.2022** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30.05.2022**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

Botrugno, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Vita Marzotta
